

**Legge federale
concernente gl'impianti elettrici a corrente forte
e a corrente debole
(Legge sugli impianti elettrici, LIE)¹**

del 24 giugno 1902 (Stato 21 dicembre 1999)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

in applicazione degli articoli 23, 26, 36, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1899,
decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1

Lo stabilimento e l'esercizio degli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole specificati agli articoli 4 e 13, sono sottoposti alla superiore vigilanza della Confederazione. Questi impianti debbono essere eseguiti secondo le prescrizioni emanate dal Consiglio federale.

Art. 2

¹ Sono considerati come impianti a corrente debole gl'impianti che normalmente non producono correnti pericolose per le persone o per le cose.

² Sono considerati come impianti a corrente forte gl'impianti che producono o utilizzano delle correnti che in date circostanze sono di pericolo per le persone o per le cose.

³ Ove sorga dubbio se, agli effetti della presente legge, un impianto elettrico è da considerare fra quelli a corrente forte o fra quelli a corrente debole, decide in ultima istanza il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).³

RU 19 257 e CS 4 777

¹ Introdotto dal n. 11 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS **784.11**).

² [CS 1 3]. Vedi ora gli art. 13, 81, 87, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

Art. 3

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole.⁴

² Il Consiglio federale regola:⁵

- a. lo stabilimento e la manutenzione tanto degli impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte;
- b. le cautele da osservarsi per lo stabilimento di linee elettriche parallele o di linee che s'incrociano, nonché per lo stabilimento di linee elettriche parallele alle strade ferrate o che le incrociano;
- c. la costruzione e il mantenimento di ferrovie elettriche;
- d.⁶ la protezione del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione (art. 37 della L del 21 giu. 1991⁷ sulle telecomunicazioni) dalle perturbazioni elettromagnetiche.

³ Nel compilare ed eseguire le dette prescrizioni, il Consiglio federale avrà riguardo che sia serbato il segreto de' processi di fabbricazione.

⁴ Queste prescrizioni sono applicabili in tutta la loro estensione allo stabilimento di nuovi impianti elettrici. Il Consiglio federale può fissare dei termini e consentire delle modificazioni per quanto riguarda l'applicazione di dette prescrizioni agli impianti già esistenti.

II. Impianti elettrici a corrente debole**Art. 4**

¹ Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl'impianti elettrici a corrente debole che attraversano il suolo pubblico o quello delle società ferroviarie, o che per la vicinanza d'impianti elettrici a corrente forte, possono esser causa di turbamenti d'esercizio o presentare dei pericoli.

² Gl'impianti a corrente debole possono utilizzare la terra come condotta, fatta eccezione per le linee telefoniche pubbliche quando, per la vicinanza d'impianti a corrente forte, possono verificarsi dei turbamenti nel servizio telefonico o dei pericoli.

⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

⁶ Introdotta dal n. 4 dell'all. della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 [RU 1992 581].

⁷ [RU 1992 581; RU 1993 901 allegato n. 18. RU 1997 2187 art. 65]. Vedi ora la L del 30 aprile 1997 (RS 784.10).

³ Il Consiglio federale designa gli impianti a corrente debole sottoposti all'obbligo d'approvazione dei piani.⁸

Art. 5 a 12⁹

III. Impianti elettrici a corrente forte

Art. 13

¹ Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl'impianti elettrici a corrente forte.

² Gl'impianti stabiliti su terreno proprio, che non superano la tensione ammessa per gl'impianti domestici e che non possono dar luogo a perturbamenti d'esercizio o a pericoli in causa della vicinanza di altri impianti elettrici, sono parificati agli impianti domestici (art. 15, 16, 17, 26 e 41).

Art. 14¹⁰

Per «impianti domestici», agli effetti della presente legge, s'intendono gli impianti elettrici nell'interno delle case e delle loro appartenenze e adiacenze, in cui si riscontrino tensioni elettriche non superiori a quelle autorizzate dal Consiglio federale.

Art. 15¹¹

¹ Le prescrizioni di cui all'articolo 3 determinano, in particolare, le misure tecniche di sicurezza necessarie nel caso d'incroci di linee a corrente forte con linee a corrente debole, o di linee a corrente forte fra loro.

² Queste misure di sicurezza sono applicate in ogni singolo caso nel modo più appropriato per la maggioranza degli impianti che si incrociano. Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendere, decide il Dipartimento, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 19.

³ Le spese per queste misure di sicurezza sono sopportate in comune dalle imprese interessate.

⁸ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

⁹ Abrogati dal n. 3 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS **784.10**).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

⁴ Le spese sono ripartite proporzionalmente all'importanza economica di questi impianti, indipendentemente da quale delle linee sia preesistente o su quale linea vadano introdotte le misure di sicurezza o le modificazioni.

⁵ L'autorità federale competente decide sulle controversie circa le spese o la loro ripartizione. In caso di contestazioni relative al rapporto tra Confederazione e Cantoni oppure tra Cantoni, è fatta salva l'azione di diritto amministrativo secondo l'articolo 116 lettere a o b della legge federale del 16 dicembre 1943¹² sull'organizzazione giudiziaria.

⁶ Le prescrizioni del presente articolo non si applicano agli impianti domestici.

IIIa. Procedura di approvazione dei piani¹³

Art. 16¹⁴

¹ Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l'articolo 4 capoverso 3 occorre un'approvazione dei piani.

² L'autorità competente per l'approvazione dei piani è:

- a. l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato);
- b. l'Ufficio federale dell'energia per impianti per cui l'Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte;
- c. l'autorità competente secondo la legislazione pertinente per gli impianti destinati esclusivamente o principalmente al traffico ferroviario o filoviario.

³ Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

⁴ Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'esercente di impianti a corrente forte o debole (impresa) nell'adempimento dei suoi compiti.

⁵ Di regola per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre un piano settoriale secondo la legge federale del 20 giugno 1979¹⁵ sulla pianificazione del territorio.

⁶ La procedura di approvazione dei piani per impianti collettivi è eseguita dall'autorità competente per l'approvazione della parte principale dell'impianto.

¹² RS 173.110

¹³ Introdotta dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

¹⁵ RS 700

⁷ Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'approvazione o prevedere determinate facilitazioni procedurali per gli impianti domestici, le reti di distribuzione a bassa tensione e gli impianti di produzione di energia a bassa tensione.

Art. 16a¹⁶

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 1930¹⁷ sull'espropriazione (LEspr).

Art. 16b¹⁸

La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione necessaria all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 16c¹⁹

¹ Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa deve mettere in evidenza mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante indicazione dei profili le modifiche del terreno richieste dall'opera progettata.

² Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, mediante opposizione presso l'Ispettorato.

Art. 16d²⁰

¹ L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

² La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

³ Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr²¹.

¹⁶ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

¹⁷ RS **711**

¹⁸ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

¹⁹ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

²⁰ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

²¹ RS **711**

Art. 16^{e22}

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr²³ un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 16^{f24}

¹ Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968²⁵ sulla procedura amministrativa o della LEspr²⁶ può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito dei piani. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

² Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani.

³ I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 16^{g27}

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997²⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 16^{h29}

¹ Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

² Se, in caso di opposizioni o divergenze tra autorità federali, può mediare un'intesa, l'Ispettorato accorda l'approvazione dei piani. In caso contrario trasmette i documenti all'Ufficio federale dell'energia, che prosegue la procedura e decide.

²² Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

²³ RS **711**

²⁴ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

²⁵ RS **172.021**

²⁶ RS **711**

²⁷ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

²⁸ RS **172.010**

²⁹ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

Art. 16³⁰

¹ L'approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

² Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare adeguatamente la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 17³¹

¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

- a. progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b. impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
- c. impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti per la fornitura di elettricità ai cantieri.

² Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

³ L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

⁴ Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 18³²

³⁰ Introdotto dal n. 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

³¹ Introdotto dal n. 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

³² Abrogato dall'art. 62 n. 3 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni [RU **1992** 581].

IV. Controllo

Art. 19

¹ Il Consiglio federale nomina, per la durata di un periodo amministrativo, una Commissione per gl'impianti elettrici, composta di sette membri, nella quale sarà convenientemente rappresentata la scienza dell'elettricità e la tecnica degl'impianti a corrente forte e a corrente debole.

² La Commissione dà un parere sulle prescrizioni del Consiglio federale per la costruzione e la manutenzione degli impianti elettrici, come pure sugli affari la cui decisione spetta al Consiglio federale o al Dipartimento secondo gli articoli 2, 3, 15 capoverso 2, 16 capoverso 7 e 24 della presente legge.³³

Art. 20

¹ La vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.).

² Il possessore di condotte elettriche stabilite sul territorio delle strade ferrate, deve provvedere alla vigilanza e al mantenimento di queste condotte, epperò dovrà esser permesso tanto a lui che ai suoi mandatari l'accesso alla ferrovia, mediante preavviso agli agenti della società ferroviaria.

Art. 21³⁴

Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato:

1. per le ferrovie elettriche, compreso gl'incrociamenti delle vie ferrate con linee elettriche a corrente forte e l'impianto di queste ultime lungo le ferrovie, come pure per l'incrocio di ferrovie elettriche con linee a corrente debole, all'Ufficio federale dei trasporti;
2. per gli altri impianti a corrente debole e a corrente forte compreso l'impianto delle macchine elettriche, a un Ispettorato³⁵ da designarsi dal Consiglio federale.

³³ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

³⁴ Nuovo testo giusta n. 11 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.11).

³⁵ Nuova denominazione giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 22³⁶

Al posto delle due istanze di controllo secondo l'articolo 21 il Consiglio federale può istituire un ispettorato unico.

Art. 23³⁷

Le decisioni delle autorità competenti per l'approvazione dei piani secondo l'articolo 16 e delle istanze di controllo secondo l'articolo 21 possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.

Art. 24³⁸

Il Dipartimento decide circa le contestazioni fra le istanze di controllo di cui all'articolo 21.

Art. 25

Le imprese d'impianti a corrente forte devono fornire all'Ispettorato i dati tecnici necessari per compilare una statistica uniforme.

Art. 25a³⁹

¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione trattano i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 55 e seguenti.

² Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per l'esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.

Art. 26

Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agli impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agli impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

³⁹ Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

V. Disposizioni concernenti la responsabilità⁴⁰

Art. 27

¹ Se nell'esercizio di un impianto a corrente forte o a corrente debole, sia esso di proprietà privata o pubblica, vien uccisa o ferita una persona, il possessore dell'impianto è responsabile del danno causato, se non può provare che l'infortunio è dovuto sia a forza maggiore, sia a colpa o a negligenza di terzi, sia infine a colpa grave dell'ucciso o del ferito.

² La responsabilità sussiste nella stessa misura per il danno causato alle cose, non però pel caso d'interruzione dell'esercizio.

Art. 28

¹ Se l'impianto elettrico si compone di più parti esercitate da imprenditori differenti, la responsabilità spetta:

- a. quando il danno è stato causato e si è prodotto nella stessa parte dell'impianto, all'esercente questa parte dell'impianto;
- b. quando il danno è stato causato in una parte dell'impianto e si è prodotto in un'altra, agli esercenti le due parti, in solido fra loro.

² Se l'esercente della parte dove si è verificato il danno vien citato in giudizio, egli ha diritto di regresso contro l'esercente la parte dell'impianto dove si è prodotta la causa del danno.

Art. 29

Le indennità per danni derivanti da un incendio causato dall'esercizio di un impianto elettrico, sono regolate dalle disposizioni del Codice federale delle obbligazioni⁴¹.

Art. 30

Se nascono dei danni dall'incontro di varie linee elettriche, le imprese ne sono responsabili in solido. Il danno si ripartisce in parti eguali fra le varie imprese interessate, eccetto che non sia provato che la colpa è imputabile a una o all'altra di dette imprese, o che queste non abbiano concluso delle convenzioni in deroga al principio della ripartizione in parti uguali. Tali convenzioni possono esser stipulate anche anticipatamente.

⁴⁰ Queste disp. sono abrogate, in quanto concernano i rapporti del possessore d'un impianto con i suoi dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria, dall'art. 128 n. 2 della LF del 13 giu. 1911 sull'assicurazione contro le malattie [CS 8 273] – e art. 44 cpv. 2 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni – (RS 832.20).

⁴¹ [RU 5 577, 11 490, 24 718 art. 103 cpv. 1. RU 27 377 disp. trans., 53 189 in fine, art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII]. Ora: dalle disposizioni del CO (RS 220).

Art. 31

Se degli impianti elettrici si danneggiano vicendevolmente, il danno cagionato dovrà essere ripartito fra loro in giusta proporzione, tenendo conto di tutte le circostanze, salvo che non sia provato che la colpa è imputabile a uno o all'altro di detti impianti.

Art. 32

¹ Il possessore dell'impianto a corrente forte o a corrente debole ha l'obbligo di dare avviso immediatamente all'autorità locale dichiarata competente dall'articolo 4 della legge federale del 23 marzo 1877⁴² sul lavoro nelle fabbriche, di ogni infortunio personale di qualche importanza, nonché di ogni danno rilevante cagionato a cose appartenenti a terzi.

² Quest'autorità avvia senza indugio un'inchiesta ufficiale sulla causa e le conseguenze dell'infortunio e può farsi assistere da esperti nei casi importanti. Informa dell'infortunio il Governo cantonale, affinché ne dia comunicazione al Dipartimento.⁴³

Art. 33

L'eccezione di forza maggiore nel senso della presente legge, non potrà essere invocata nel caso di danni che si sarebbero potuti evitare facendo uso di congegni rispondenti alle prescrizioni da emanarsi in conformità dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 34

¹ I possessori degli impianti elettrici sono responsabili di tutte le persone di cui si servono per l'esercizio di essi impianti.

² I possessori responsabili d'impianti elettrici hanno diritto di regresso contro queste persone, quando il danno sia ad esse imputabile.

Art. 35

Se può esser provato che l'ucciso o il ferito, o la persona lesa nella sua proprietà, si erano posti a contatto coll'impianto elettrico commettendo un atto illecito o violando scientemente delle prescrizioni di sicurezza (ammonimenti, divieti, ecc.), non si potrà domandare il risarcimento dei danni nel senso degli articoli 27 e 28 della presente legge, nemmeno nel caso che l'infortunio sia avvenuto senza colpa del danneggiato.

⁴² [RU 3 241, CS 8 3 art. 95 cpv. 1]. Ancorché le disp. cit. non siano state riprese nella legislazione federale, il presente articolo è sempre applicato.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Art. 36

¹ Per la determinazione delle indennità fanno regola le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni⁴⁴.

² Nel caso di danni cagionati a persone l'indennità pel mantenimento o il guadagno futuro è fissata dal tribunale sotto forma di un capitale o d'una rendita annua.

³ Se le conseguenze d'una lesione corporale non possono essere ancora esattamente apprezzate al momento in cui è pronunciata la sentenza, il giudice può eccezionalmente riservare una revisione ulteriore del giudicato, tanto pel caso di morte o d'un peggioramento, quanto pel caso d'un miglioramento nello stato del ferito. Le domande in proposito devono essere presentate, al più tardi, entro un anno dalla data della sentenza.

Art. 37

Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono in due anni dal giorno in cui è avvenuto il danno. Per l'interruzione della prescrizione fanno regola le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni⁴⁵.

Art. 38

Nelle cause concernenti simili domande d'indennità il tribunale pronunzia sui fatti, dopo averne verificata l'esattezza, e sull'importo dell'indennità, apprezzando liberamente l'insieme della causa, senza esser vincolato dalle norme delle leggi di procedura in materia di prove.

Art. 39

I regolamenti, le pubblicazioni o gli accordi speciali, con cui venisse esclusa o limitata in anticipazione la responsabilità secondo le disposizioni della presente legge, non hanno forza giuridica.

Art. 40⁴⁶**Art. 41**

Le disposizioni concernenti la responsabilità, contenute nel capitolo V, non sono applicabili agl'impianti domestici.

⁴⁴ Ora: le disposizioni del CO (RS 220).

⁴⁵ Ora: le disposizioni del CO (RS 220).

⁴⁶ Abrogato (art. 128 della LF del 13 giu. 1911 sull'assicurazione contro le malattie – [CS 8 273]).

VI. Espropriazione

Art. 42⁴⁷

Art. 43⁴⁸

¹ All'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione.

² Il Dipartimento può accordare il diritto di espropriazione agli utenti d'energia elettrica.

Art. 44⁴⁹

Il diritto di espropriazione può essere fatto valere per:

- a. la costruzione e la modifica di installazioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio;
- b. a trasmissione di energia elettrica a reti esistenti di approvvigionamento e di distribuzione.

Art. 45⁵⁰

¹ Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr⁵¹. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

² L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

³ Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

⁴⁷ Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

⁵¹ RS 711

Art. 46 a 50⁵²

Art. 51 e 52⁵³

Art. 53⁵⁴

Art. 53^{bis 55}

Art. 54⁵⁶

VII. Disposizioni penali

Art. 55⁵⁷

1. Chiunque comincia a costruire o modificare un impianto elettrico per cui vige l'obbligo di presentazione dei piani, senza aver ottenuto l'approvazione definitiva del progetto,
 chiunque, di proprio arbitrio, attiva o fa attivare impianti elettrici sui quali, per ordine della competente istanza di controllo, la tensione è stata disinserita a causa di difetti pericolosi
 è punito, in quanto non ricorrano gli estremi per una pena più severa in virtù del Codice penale svizzero⁵⁸, con l'arresto o con la multa fino a 10 000 franchi.
2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 10 000 franchi.
3. Il Consiglio federale può comminare le medesime pene per le infrazioni alle prescrizioni d'esecuzione che, per determinate attività, prevedono l'obbligo dell'autorizzazione.

⁵² Abrogati dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁵³ Abrogati dall'art. 121 lett. c della LF del 20 giu. 1930 sull'espropriazione (RS **711**).

⁵⁴ Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁵⁵ Introdotto dall'art. 121 lett. e della LF del 20 giu. 1930 sull'espropriazione (RS **711**).

⁵⁶ Abrogato dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

⁵⁷ Abrogato dall'art. 121 lett. f della LF del 20 giu. 1930 sull'espropriazione (RS **711**).

⁵⁸ Abrogato (art. 398 cpv. 2 lett. e CP – RS **311.0**). Nuovo testo giusta il n. 12

dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS **313.0**).
 RS **311.0**

Art. 56⁵⁹

¹ Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, disattende una norma della presente legge o di una pertinente ordinanza o una decisione ufficiale presa in virtù di norme siffatte, è punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

² Rimane riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero⁶⁰.

Art. 57⁶¹

¹ La legge federale del 22 marzo 1974⁶² sul diritto penale amministrativo è applicabile. L'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio in virtù di quella legge è, riservati i capoversi 2 e 3, l'Ufficio federale dell'energia⁶³.

² Il Dipartimento può affidare l'inchiesta e, per gradi, anche il giudizio delle infrazioni all'Ispettorato.⁶⁴

³ Se nella costruzione o nell'esercizio di ferrovie o di altre imprese di trasporto pubbliche concessionarie, è commessa, a tenore dell'articolo 55 o 56, un'infrazione che ricade nell'ambito delle competenze dell'autorità di vigilanza delle ferrovie, il procedimento penale è introdotto su denuncia di questa autorità. La competenza a procedere e la procedura si determinano secondo l'articolo 88 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1957⁶⁵ sulle ferrovie.

Art. 58 e 59⁶⁶**Art. 60⁶⁷**

⁵⁹ Abrogato (art. 398 cpv. 2 lett. e CP – RS **311.0**). Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS **313.0**).

⁶⁰ RS **311.0**

⁶¹ Abrogato (art. 398 cpv. 2 lett. e CP – RS **311.0**). Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS **313.0**).

⁶² RS **313.0**

⁶³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. 18 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

⁶⁵ RS **742.101**

⁶⁶ Abrogati (art. 398 cpv. 2 lett. e CP – RS **311.0**). Vedi ora l'art. 146 CP (RS **311.0**).

⁶⁷ Abrogato dal n. 12 dell'all. al DPA (RS **313.0**).

VIII. Disposizioni finali

Art. 61

La legge federale del 26 giugno 1889⁶⁸ sull'impianto di linee telegrafiche e telefoniche e l'articolo 66 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853⁶⁹, sono abrogati.

Art. 62

Il Consiglio federale è incaricato, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874⁷⁰ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare la presente legge e di fissare il giorno che essa entrerà in vigore.

Art. 63⁷¹

¹ Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 1999 della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. Nel caso di espropriazioni va attuata la procedura d'opposizione eventualmente omessa.

² Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 1903⁷²
art. 19: 17 ottobre 1902⁷³

⁶⁸ [RU **11** 251]

⁶⁹ [RU **III** 335, **VI** 284 art. 5, **19** 250, **28** 127 art. 227 cpv. 1 n. 6, **50** 769 art. 342 cpv. 2 n. 3, RU **54** 799 art. 398 cpv. 2 lett. a]

⁷⁰ [CS **1** 168; RU **1962** 848 art. 11 cpv. 3, RU **1978** 688 art. 89 lett. b]

⁷¹ Introdotto dal n. 8 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

⁷² DCF del 17 ott. 1902 (RU **19** 275).

⁷³ DCF del 17 ott. 1902 (RU **19** 275).